

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
(punto 9.3 del principio di programmazione, allegato al DPCM 23.12.2011)**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP),

attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante

aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione e all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale

allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse

collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed

eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 11.429.672,54	€ 13.698.607,30	€ 11.609.291,59
Esercizio 2021	€ 9.424.428,97		
Esercizio 2022	€ 9.488.741,46		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto previsto nella L 160/2019 - legge di bilancio per il 2020 con la quale sono state previste delle novità in riferimento all'IMU-TASI con l'abrogazione della TASI e riforma dell'IMU prevista all'art. 1 commi 738 - 783. A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto viene eliminata l'imposta unica comunale (TASI) dal 2020, confermata solo la TARI e abolizione dell'IMU e nuova disciplina dell'imposta. Con detta norma è stata disposta altresì al comma 779, che per il solo anno 2020 è possibile approvare i regolamenti IMU oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020, in assenza di tale regolamento non sarà possibile applicare quello in vigore nell'anno 2019. Relativamente alla TARI il termine per l'approvazione delle tariffe corrispettive per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il termine del 30.4.2020, in deroga a quanto stabilito all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (approvazione sganciata dal termine di approvazione del Bilancio), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario dei rifiuti. Infatti dall'anno 2020 la procedura di approvazione del Piano finanziario dovrà seguire il seguente iter: Redazione del Piano finanziario da parte del soggetto che svolge il servizio, approvato dall'Autorità competente o dal Consiglio Comunale - art. 1 c. 683 della L. 147/2013. Il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti annualmente in conformità con le indicazioni metodologiche dell'art. 18 allegato a) - art. 6 deliberazione 443/2019 e art. 18 allegato A) viene poi trasmesso all'Ente territorialmente competente, seguita dalla validazione e assunzione delle pertinenti determinazioni dall'Ente territorialmente competente, trasmissione della predisposizione del piano economico finanziario ad ARERA, verifica

della coerenza regolatoria e quindi approvazione da parte di ARERA in caso di esito positivo. La competenza in materia tariffaria dell'ARERA è prevista all'art. 1 c. 527 della L. 205/2017: *“Approvazione delle tariffe definite in base alla legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale”*. ;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed in base alle risorse destinate dai trasferimenti della Regione F.V.G. e dalle entrate proprie dell'Ente, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una attenta verifica delle poste inserite nel bilancio di previsione 2020- 2022.

3) per quanto riguarda la spesa di personale,: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto del turn over programmato in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell'Ente nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti, dell'articolo 1, della L. 296/2006. Tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di vincoli di Finanza Pubblica in vigore per l'anno 2020, dove riporta la vigenza della normativa sui vincoli di contenimento della spesa di personale contenuta negli articoli 22 e 49, comma 3, della L.R. 18/2015 anche per l'esercizio 2020. Gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015 con le precisazioni contenute nell'articolo 9, comma 6 della L.R. 28/2018.

4) in riferimento sempre ai vincoli di Finanza pubblica rimane in vigore le disposizioni previste dall'articolo 21 della L.R. 18/2015.

5) Con il D. L 124/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019, sono state previste alcune abrogazioni di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali rispetto alle nuove regole di finanza pubblica, anche per rispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa ed in particolare, l'abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni, per studi incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009, abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni, dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50% della spesa sostenuta nel 2009, all'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture per una spesa pari al 30% di quella sostenuta nel 2011, abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili e per quelli concernenti la locazione e manutenzione degli immobili.

6) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

7) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto il ricorso all'indebitamento per il triennio 2020/2022 per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.159.444,08		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		46.978,78	20.292,50	20.292,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.800.597,86 -	5.838.602,10 -	5.782.209,06 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		545.131,43	330.925,90	321.631,43
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		5.683.687,92	5.461.442,49	5.363.396,38
- fondo pluriennale vincolato			20.292,50	20.292,50	20.292,50
- fondo crediti di dubbia esigibilità			152.917,05	154.875,57	155.650,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		985.096,00 - -	728.378,01 - -	760.736,61 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 276.075,85	-	-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		276.075,85 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	35.353,99	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	604.932,25	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.164.733,81	2.064.534,37	2.185.239,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	545.131,43	330.925,90	321.631,43
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.259.888,62 0,00	1.733.608,47 0,00	1.863.608,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
	Equilibrio di parte corrente (O)		0	0,00	0,00
	Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0		
	Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2017 accertamenti	Rendiconto 2018 accertamenti	Accertamenti 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.575.437,97	2.490.131,81	2.459.300,02	2.421.426,68	2.424.926,68	2.429.926,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.233.686,91	2.609.800,90	2.479.993,69	2.815.808,71	2.816.483,95	2.775.364,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	623.902,75	651.580,32	730.938,27	563.362,47	597.191,47	576.918,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.791.740,03	1.197.886,67	1.246.381,71	3.164.733,81	2.064.534,37	2.185.239,90
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	733.074,01	744.894,61	734.058,10	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	703.717,33	576.934,69	795.123,35	311.429,84	-	-
Fondo pluriennale vincolato	1.036.036,62	1.036.868,61	901.567,41	651.911,03	20.292,50	20.292,50
TOTALE ENTRATE	10.697.595,62	9.308.097,61	9.347.362,55	11.429.672,54	9.424.428,97	9.488.741,46

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamento)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.064.021,44	1.053.400,03	1.057.962,60	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
IMU partite arretrate	100.999,32	134.057,49	121.276,42	50.000,00	60.000,00	65.000,00
ICI partite arretrate	2.397,30	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	29.908,79	30.978,26	29.096,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Addizionale IRPEF	280.153,32	289.814,25	289.585,62	290.000,00	290.000,00	290.000,00
TASI	348.502,05	351.616,43	350.551,57			
Altre imposte	27.251,32	14.504,32	27.418,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TARI	634.672,87	600.977,30	570.437,62	604.926,68	604.926,68	604.926,00
TARI partite arretrate	68.382,57		93,47	15.000,00	15.000,00	12.000,00
TOSAP	13.335,39	13.441,98	9.209,63	17.000,00	10.500,00	10.500,00
Altre tasse	3.415,14	44,29	-			
Diritti sulle pubbliche affissioni	2.398,46	1.297,46	3.667,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.575.437,97	2.490.131,81	2.459.300,02	2.421.426,68	2.424.926,68	2.426.926,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato

- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre prevista una nuova modalità di "formazione" della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente, e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono all'IMU così come disciplinata dal D.Lgs. 147/2013, le cui aliquote per il 2020 che verranno approvate nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2020 - 2022;

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2020: € 1.400.000,00;

- anno 2021: € 1.400.000,00;

- anno 2022: € 1.400.000,00;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI, conglobandola nell'IMU.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

	all'evasione			
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 7.755,00	€ 7.755,00	€ 7.755,00

RECUPERO EVASIONE IMU (a partire dall'anno 2021 per rimodulazione tributo L. 160/2019)

L'attività di accertamento svolta in materia di IMU ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00	€ 1.551,00	€ 2.326,50

RECUPERO EVASIONE TASI

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 1.861,20	€ 1.861,20	€ 2.326,50

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono

sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 - art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 290.000,00 per il 2020

€ 290.000,00 per il 2021

€ 290.000,00 per il 2022

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Da ultimo il D.L. 124/2019 all'art. 57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

In relazione allo scenario sopra descritto, il Comune di Sesto al Reghena ha deciso di non approvare nessun piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti, né le corrispondenti tariffe, mantenendo a bilancio gli importi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021. Entro

il mese di aprile, così come chiarito dalla normativa, l'Ente procederà ad elaborare il PEF del servizio rifiuti ed ad approvare le tariffe valide per l'anno 2020.

Come disposto dall'art. 38bis del D.L. 124/2019, mediante modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di pagamenti effettuati attraverso l'F24, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle entrate provvederà al riversamento del tributo TEFA, confermato dall'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 ai fini Tari, spettante agli Ente competente per territorio. Tale norma avrà l'effetto di eliminare in capo al Comune l'obbligo di riscuotere e successivamente riversare e rendicontare gli importi versati dai contribuenti a titolo di TEFA, gestita nei servizi per conto terzi.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta GSM S.p.A. di Pordenone , fino al 31.12.2024.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 30.000,00 per il 2020

€ 30.000,00 per il 2021

€ 30.000,00 per il 2022

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 2.500,00 per il 2020

€ 2.500,00 per il 2021

€ 2.500,00 per il 2022

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Sesto al Reghena aveva applicato tali maggiorazioni, ora disapplicate con deliberazione n. 7 del 21.01.2019.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 17.000,00 per l'anno 2020 e di € 10.500,00 per gli anni 2021/2022, sulla base delle tariffe confermate ed applicate per l'anno 2019

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.193.371,47	2.599.528,40	2.478.993,69	2.804.808,71	2.806.483,95	2.765.364,09
Trasferimenti correnti da famiglie	-	3.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti correnti da imprese	40.315,44	7.272,50	1.000,00	1.000,00	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	3.233.686,91	2.609.800,90	2.479.993,69	2.815.808,71	2.816.483,95	2.775.364,09

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti:
€ 19.571,69 (2020-2022) come contributo ordinario dello Stato per finanziamento bilancio (contratti di lavoro segretari comunali - servizi indisp.)
€ 5.000,00 (2020-2022) come contributo statale per destinazione 5 per mille IRPEF
€ 7.000,00 (2020-2022) come contributo dello Stato per rimborso pasti insegnanti e per rifiuti - plessi scolastici
€ 2.000,00 (2020) come contributo dal Ministero per subentro A.N.P.R
€ 30.760,00 (2020-2022) come contributo dal Ministero per rimborso spese consultazioni referendarie

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2020:

Contributo regionale per carta famiglia, energia elettrica: € 60.000

Contributo regionale a seguito esenzione abitazione principale e pertinenze (per conto dello Stato): € 218.607,65

Contributo regionale per ai sensi L.R. 13.9.99 n. 25 art. 9 comma 1 e 2 per concorso spese per applic. contratto E.L.: € 11.528,89

Contributo regionale a finanziamento del Bilancio (leggi finanziarie regionali): €1.440.928,09

Contributo regionale per quota TASI ab. Principale - L.208/2015 - per conto dello Stato: € 492.761,05

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 13/89 e succ. mm. ed ii): € 50.000

Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000

Contributo regionale per concessione assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni di minori (L.R. 11/2006 e DP.REG. 0149/pRES del 4.6.2009 e ss.mm.ii): € 200.000

Contributo regionale per carta famiglia e genitorialità ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10: € 60.000

Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 1.000

Contributo regionale per cantieri lavoro ai sensi della L.R. 27/2012: € 7.415,73

Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione (L.R.4/2001 art. 4 c. 76,78 e

ss.mm.ii): € 50.000

Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 ANMIL: € 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari derattizzazione (L.R. 2/1985): € 1.500,00

Contributo regionale per attuazione alla L.R. 64/1986 monitoraggio sanitario volontari protezione civile: € 1.470,00

Contributo regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000

Contributo regionale per sistemazioni ordinarie corsi d'acqua D.G.R. 1181 del 23.6.2016: € 92.000

Contributo regionale per gestione servizi di trasporto di persone handicap L.R. 41/1996 art. 15: € 4.500,00

Contributo regionale per L.R. 28.12.2017 n. 45 (finanziamento quota parte compenso revisore): € 1.565,61

Contributo regionale per agenzia del turismo FVG-IAT per aperture uffici turistici: € 11.200

Contributo regionale per rilevazioni indagini I.S.T.A.T: € 8.000

Anno 2021:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86

Contributo regionale per carta famiglia, energia elettrica: € 60.000

Contributo regionale a seguito esenzione abitazione principale e pertinenze (per conto dello Stato): € 218.607,65

Contributo regionale a finanziamento del Bilancio (leggi finanziarie regionali): €1.440.928,09

Contributo regionale per quota TASI ab. Principale - L.208/2015 - per conto dello Stato: € 492.761,05

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 13/89 e succ. mm. ed ii): € 50.000

Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000

Contributo regionale per concessione assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni di minori (L.R. 11/2006 e DP.REG. 0149/pRES del 4.6.2009 e ss.mm.ii): € 200.000

Contributo regionale per carta famiglia e genitorialità ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10: € 60.000

Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 1.000

Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione (L.R.4/2001 art. 4 c. 76,78 e ss.mm.ii): € 50.000

Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 ANMIL: € 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari derattizzazione (L.R. 2/1985): € 1.500,00

Contributo regionale per attuazione alla L.R. 64/1986 monitoraggio sanitario volontari protezione civile: € 1.470,00

Contributo regionale per sistemazioni ordinarie corsi d'acqua D.G.R. 1181 del 23.6.2016: € 92.000

Contributo regionale per L.R. 12/2006 art. 7- iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne: € 3.000

Contributo regionale per gestione servizi di trasporto di persone handicap L.R. 41/1996 art. 15: € 4.500,00

Contributo regionale per L.R. 28.12.2017 n. 45 (finanziamento quota parte compenso revisore): € 1.565,61

Contributo regionale per agenzia del turismo FVG-IAT per aperture uffici turistici: € 11.200

Contributo regionale per rilevazioni indagini I.S.T.A.T: € 1.500

Anno 2022:

Contributo regionale per carta famiglia, energia elettrica: € 60.000

Contributo regionale a seguito esenzione abitazione principale e pertinenze (per conto dello Stato): € 218.607,65

Contributo regionale a finanziamento del Bilancio (leggi finanziarie regionali): €1.440.928,09

Contributo regionale per quota TASI ab. Principale - L.208/2015 - per conto dello Stato: € 492.761,05

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 13/89 e succ. mm. ed ii): € 50.000

Contributo regionale per calamità naturali: € 10.000

Contributo regionale per concessione assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni di minori (L.R. 11/2006 e DP.REG. 0149/pRES del 4.6.2009 e ss.mm.ii): € 200.000

Contributo regionale per carta famiglia e genitorialità ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10: € 60.000

Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 1.000

Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione (L.R.4/2001 art. 4 c. 76,78 e ss.mm.ii): € 50.000

Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 ANMIL: € 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari derattizzazione (L.R. 2/1985): € 1.500,00

Contributo regionale per attuazione alla L.R. 64/1986 monitoraggio sanitario volontari protezione civile: € 1.470,00

Contributo regionale per sistemazioni ordinarie corsi d'acqua D.G.R. 1181 del 23.6.2016: € 92.000

Contributo regionale per L.R. 12/2006 art. 7- iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne: € 3.000

Contributo regionale per gestione servizi di trasporto di persone handicap L.R. 41/1996 art. 15: € 4.500,00

Contributo regionale per L.R. 28.12.2017 n. 45 (finanziamento quota parte compenso revisore): € 1.565,61

Contributo regionale per agenzia del turismo FVG-IAT per aperture uffici turistici: € 11.200

Contributo regionale per rilevazioni indagini I.S.T.A.T: € 1.500

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anni 2020/2022:

Contributo da Famiglie per traslazione corregionali deceduti all'estero di € 10.000 per gli anni 2020-2022.

Contributo da parte della Tesoreria Comunale di € 1.000,00 per l'anno 2020. Per gli anni 2021/2022 non sono stati previsti contributi in quanto il servizio di Tesoreria è in scadenza con il 31.12.2020.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostar col. 4 risj alla co 7
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertament i)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	345.537,88	300.920,58	307.257,78	346.273,97	390.998,97	376.998,97	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.120,14	23.063,80	40.516,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Interessi attivi	9.469,22	16.933,23	13.869,06	5300	10300	10300	
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	104.554,81	81.765,00	18630	18630	18630	
Rimborsi e altre entrate correnti	238.775,51	206.107,90	287.529,70	158158,5	142262,5	135990	
TOTALE Entrate extra tributarie	623.902,75	651.580,32	730.938,27	563.362,47	597.191,47	576.918,97	77,073

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

- Mensa Scolastica: previsione entrata € 172.224,00 delibera tariffe G.C. n. 108 del 04.12.2019;
- Trasporto scolastico: previsione entrata € 48.000,00 delibera tariffe G.C. n. 85 del 26.08.2019;
- Area sosta/compresa camper: previsione entrata € 1.000,00 delibera tariffe G.C. n. 122 del 20.12.2018;

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dall'utilizzo strutture e locali relativi: alla locazione della Barchessa Grande - Ostello - ex Consorzio agrario ora sede della scuola materna "Italice Spes", canoni antenne di telefonia mobile, canone aree per cabine enel, utilizzo locali quali; auditorium, salone abbaziale, centri sociali e altri beni immobili dell'Ente.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 30.000,00 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 20 del 24.2.2020) per l'importo di € 17.500,00.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti

di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Sesto al Reghena.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Le somme sono le seguenti:

	2020	2021	2022
Entrata	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa (50%)	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Compartecipazione spese rette di ricovero;
- Rimborsi per produzione energia (GSE);
- Rimborso da altri Enti per convenzioni in essere per utilizzo personale;
- Iva a credito;
- Iva a credito (reverse charge) commerciale;
- Giri contabili per incentivi personale per realizzazione OO.PP;
- Rimborso da parte di LTA.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nessuna entrata prevista per tale tipologia di entrata.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 3.164.733,81 per l'anno 2020, € 2.064.534,37 per l'anno 2021 ed € 2.185.239,90 per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anno 2020:

Contributo regionale per sistemazioni punti pericolosi della viabilità territoriale: € 474.219,39;
Contributo regionale per realizzazione di loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello e realizzazione di parcheggio a servizio del cimitero di Sesto Capoluogo: € 25.000,00;

Contributo regionale per ristrutturazione e adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola: € 50.000,00;

Contributo regionale per realizzazione pista ciclabile lungo S.R. n. 463: € 25.000,00;

Contributo comunitario per la strategia di cooperazione e sviluppo territoriale "Pais di Rustic Amour": € 197.900,00.

Inoltre per l'anno 2020 sono state previste le seguenti fonti di finanziamento:

Contributo Regionale per investimenti per € 58.208,47;

Contributo dello Stato assegnato attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della L. 145/2018 per € 70.000,00 per la messa in sicurezza;

Proventi derivanti dalla vendita aree nei cimiteri comunali per € 5.400,00 da destinare ad interventi nei cimiteri;

Ed inoltre sono stati previsti i Contributi Regionali e Statali concessi per il completamento delle OO.PP. a seguito dello spostamento di esigibilità e relativi a lavori già cantierati e quindi in fase di realizzazione.

Anno 2021:

Contributo regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: € 200.000,00

Contributo regionale per realizzazione di loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello e realizzazione di parcheggio a servizio del cimitero di Sesto Capoluogo: € 425.000,00

Contributo regionale per intervento di asfaltatura di strade comunali e sistemazione punti pericolosi: € 150.000,00

Contributo regionale per ristrutturazione e adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola: € 500.000,00

Contributo regionale per realizzazione pista ciclabile lungo S.R. n. 463: € 275.000,00;

Inoltre per l'anno 2021 sono state previste le seguenti fonti di finanziamento:

Contributo Regionale per investimenti per € 58.208,47;

Proventi derivanti dalla vendita aree nei cimiteri comunali per € 5.400,00 da destinare ad interventi nei cimiteri;

Anno 2022:

Contributo regionale per riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media di Bagnarola : € 1.150.000,00

Contributo regionale per riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola- Sesto Lotto: € 600.000,00

Inoltre per l'anno 2022 sono state previste le seguenti fonti di finanziamento:

Contributo Regionale per investimenti per € 58.208,47;

Proventi derivanti dalla vendita aree nei cimiteri comunali per € 5.400,00 da destinare ad interventi nei cimiteri;

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2020-2022 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere, ma l'Amministrazione Comunale ha deciso di non inserire le entrate in attesa che abbiano effettiva certezza.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2020, in € 50.000,00 per l'anno 2021 e in € 50.000,00 per l'anno 2022.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nessuna previsione per il triennio 2020/2022.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui risulta essere pari ad € 6.127.422,83 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,05%, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il Comune di Sesto al Reghena, stante la situazione della cassa, non ha previsto l'attivazione della facoltà di cui al comma 555 della legge di bilancio 2020.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 46.978,78	€ 20.292,50	€ 20.292,50
FPV – parte capitale	€ 604.932,25	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	Rendiconto 2017 (impegni)	Rendiconto 2018 (impegni)	Impegni 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Redditi da lavoro dipendente	1.181.332,32	1.183.382,87	1.165.375,92	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
Imposte e tasse a carico dell'ente	79.508,67	94.871,73	92.781,81	87.763,36	88.732,65	86.807,52
Acquisto di beni e servizi	2.073.949,81	2.206.056,58	2.285.203,38	2.500.476,03	2.374.711,30	2.354.742,10
Trasferimenti correnti	936.060,85	838.990,41	1.004.348,64	1.323.592,62	1.295.261,99	1.274.901,99
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	414.817,62	362.696,47	299.537,62	254.286,36	213.324,16	180.957,55
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.619,31	5.294,97	21.011,51	6.500,00	6.500,00	6.000,00
Altre spese correnti	57.282,13	60.701,85	55.738,62	302.618,46	279.022,38	285.668,00
TOTALE	4.746.570,71	4.751.994,88	4.923.997,50	5.683.687,92	5461442,49	5363396,38

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con propria deliberazione in data 2.3.2020 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio 2020/2022.

Con determina n. 70 del 2.3.2020 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa e delle altre poste costituenti il salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2020.

In data 18.12.2019 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sesto al Reghena applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione

dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, pulizie e forniture in genere ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Si rilevano le spese per il referendum negli esercizi 2020 - 2022: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- i contributi alle scuole materne private;
- i contributi alle associazioni sportive ed alle associazioni per il finanziamento di progetti dedicati alle famiglie e ai ragazzi.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 254.286,36 per il 2020, in € 213.324,16 per il 2021 ed in € 180.957,55 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 46.838,91 nel 2020, per € 21.684,31 nel 2021 e per € 27.554,54 nel 2022 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo

0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 35.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. 23.12.2014 , n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevede : "...".Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari ad almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione, Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo...."

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- Individuare le poste di entrata stanziate che possono dar luogo alla formazione di crediti di dubbia esigibilità e di difficile esazione.

Nella determinazione del F.C.D.E. sono state considerate le poste relative ai principali tributi (IMU attività accertativa, TASI attività accertativa; TARI e alle entrate extra tributarie (sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, proventi servizio mensa, concorso spese al servizio di trasporto scolastico, proventi per l'utilizzo di beni e delle

strutture comunale, che per le modalità di riscossione possono dar luogo a formazione di perdita su crediti.

- Calcolare per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media è effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2020	da stanziare al fondo 2020 (100%)	stanziamento entrata 2021	da stanziare al fondo 2021 (100%)	stanziamento entrata 2022	da stanziare al fondo 2022 (100%)
recupero IMU	26			50.000,00	7.755,00	50.000,00	7.755,00	50.000,00	7.755,00
partire 2021	29				0,00	10.000,00	1.551,00	15.000,00	2.326,50
TASI recupero pregresso	46			12.000,00	1.861,20	12.000,00	1.861,20	15.000,00	2.326,50
TARI	50			604.926,68	93.824,13	604.926,68	93.824,13	604.926,00	93.824,02
TARI pregresso	55			15.000,00	2.326,50	15.000,00	2.326,50	12.000,00	1.861,20
sanzioni C.D.S da imprese	333			5.000,00	1.814,00	5.000,00	1.814,00	5.000,00	1.814,00
sanzioni C.D.S. per violazione regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	335			25.000,00	9.070,00	25.000,00	9.070,00	25.000,00	9.070,00
sanzioni per violazioni in materie edilizie	336			4.000,00	1.451,20	4.000,00	1.451,20	4.000,00	1.451,20
proventi beni dell'ente scuola materna di Sesto al Reghena	340			8.601,00	1.137,91	8.601,00	1.137,91	8.601,00	1.137,91
proventi diversi affitto locali auditorium, bar e ostello	342			16.675,00	2.206,10	17.400,00	2.302,02	17.400,00	2.302,02
proventi beni dell'ente- associazioni sportive, gold tennis e libertas albatros	344			9.000,00	1.190,70	9.000,00	1.190,70	9.000,00	1.190,70
proventi da utilizzo beni e strutture comunali	346			200	26,46	200	26,46	200,00	26,46
proventi dei servizi di mensa scuola materna Ramuscello ed elementari Sesto Capoluogo	360			172224	22.785,24	172224	22.785,24	172.224,00	22.785,24
proventi del servizio trasporto scolastico	361			48000	6.350,40	50000	6.615,00	50.000,00	6.615,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere

conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo:

2020	€ 5.000,00
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Servizio mense scolastiche
Trasporto scolastico
Canoni di locazione immobili comunali
Contributi RAEE
Contributi a rimborso per spese derivanti da quote ammortamenti mutui (LTA S.p.A)
Parcheggio a pagamento
Interventi di manutenzione e realizzazione opere delle strutture utilizzate da terzi

Fondo perdite società partecipate

Ai sensi della L. 27.12.2013, n. 147, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano nell'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Le società partecipate del Comune di Sesto al Reghena non presentano squilibri o perdite di bilancio che possono influenzare l'equilibrio finanziario di questo Comune. Sulla base delle considerazioni sopra citate il fondo a copertura di perdite delle società partecipate non è stato costituito.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017 - impegni	Rendiconto 2018 - impegni	Impegni 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.727.437,15	824.041,77	1.226.862,50	3.254.888,62	1.728.608,47	1.858.608,47
Contributi agli investimenti		-	-	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	3.524,69	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	1.727.437,15	827.566,46	1.226.862,50	3259888,62	1733608,47	1863608,47

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2020	2021	2022
Accertamenti reimputati			
FPV	604932,25		
Avanzo di amministrazione	35353,99		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Contributi in conto capitale	3.109.333,81	2.009.134,37	2.129.839,90
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Margine corrente			
TOTALE	3805020,05	2064534,37	2185239,9

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2020	€ 5.000,00
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 6.127.422,83.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 985.096,00 per il 2020, € 728.378,01 per il 2021 ed € 760.736,61 per il 2022.

Non è stato previsto per il triennio 2020 – 2022 il ricorso a nessuna forma di indebitamento.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di

un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 20.292,50	€ 20.292,50	€ 20.292,50
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 1.000,00 per le sole sanzioni in materia di abusi edilizi;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 62.000,00 per IMU e TASI;
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00 ;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie previste per € 30.760,00 sia per la parte entrata e spesa di uguale importo,
- b) gli eventi calamitosi, previsti per € 10.000,00 (previsti in apposito capitolo di entrata e spesa vincolata,
- c) spesa finanziata con le entrate derivanti da sanzioni per abusi edilizi per € 1.000,00 al capitolo di spesa 470 "Spese di manutenzione beni immobili";
- d) spesa per incarichi professionale per adeguamento al piano paesaggistico € 25.000,00 (capitolo 284 di spesa), per € 3.000,00 per prestazione di servizi gestione impianti scuola materna (capitolo 846 di spesa), contributi per progetti didattici € 3.000,00 (capitolo 1132 di spesa), trasferimento all'ambito SSC per € 11.910,00 (capitolo 2244 di spesa), prestazione di servizi per indigenti per € 3.000,00 (capitolo 2283 di spesa), manutenzione straordinaria disinfestazione cimiteri per € 5.000,00 (capitolo di spesa 1637), per ricoveri in case di riposo per € 10.000,00 (capitolo di spesa 2249) e per manutenzione verde per € 1.090,00 (capitolo di spesa 1497).

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi S.p.A.	www.ambienteservizi.net
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	www.lta.it
Atap S.p.A.	www.atap.pn.it
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	www.ponterosso.it
GSM S.p.A.	www.gsm-pn.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi S.p.A.	4,5679862 %
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	3,238 %
Atap S.p.A.	0,567% %
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	9,28112 %
GSM S.p.A.	0,40%

Previsione dei flussi di Cassa:

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati per quanto riguarda l'entrata in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsione di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e in conto capitale;

Per quanto riguarda la spesa in relativa a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate;
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di :

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere pagate, rispettando comunque i vincoli;
- rispettare puntualmente i termini di pagamento.

Strumenti finanziari derivati:

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sesto al Reghena esso ammonta complessivamente ad € 2.308.485,49, così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	2.308.485,49
31/12 N-1:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	353.727,65
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	5.000,00
Altri accantonamenti	28.450,50
B) Totale parte accantonata	387.178,15
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	64.443,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	221.317,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	337.683,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	68.538,07
C) Totale parte vincolata	691.982,74
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	4.594,70
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.224.729,90
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il Comune di Sesto al Reghena ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato per la somma di € 311.429,84 di cui € 276.075,85 applicato alla parte corrente per vincoli derivanti da contributi in conto interessi su mutui per annualità erogate in esercizi precedenti, per quote di contributo regionale erogate in anni precedenti e per le quali la rendicontazione e il loro utilizzo deve essere effettuato entro il corrente esercizio finanziario, per il rimborso di quote di contributi regionali vincolati e per i quali non è stata sostenuta la relativa spesa e per quote di somme del bilancio dell'Ente vincolate negli esercizi precedenti non utilizzate, per quote incassate dall'Autorità d'ambito CATOI Lemene a fronte di spese non ancora sostenute, mentre per la quota di € 35.353,99, in parte capitale, quale contributo regionale incassato relativo alla realizzazione di progetto in ambito della sicurezza.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del

risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2019, considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2019, come meglio sopra riportato per singola tipologia.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la L. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

A seguito della L. 12.8.2016 n. 164, entrata in vigore il 13.9.2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali, sia in fase di programmazione (previsione) che di rendiconto (consuntivo).

La Legge di stabilità 2016 ha abrogato le norme relative al patto di stabilità ed ha introdotto il Pareggio di bilancio, con l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a quanto introdotto dalla Legge Costituzionale n. 143/2012.

I commi da 819 a 826 dell'art. 1 della L. 145/2018, in attuazione alle diverse sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato le norme precedenti e hanno previsto ai fini della tutela economica della Repubblica, delle Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica quando raggiungono un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs 23.6.2011 n. 118. Si dà la possibilità, a decorrere dal 2019 alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle città metropolitane, le Province ed ai Comuni di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 23.6.2011 n. 118.

In conclusione è doveroso precisare che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 160/2019 in materia di tributi il Bilancio di Previsione, subirà delle "integrazioni e modifiche" in una prima fase entro il 30.4.2020 con l'approvazione delle tariffe (attualmente sono quelle approvate con il P.F. dell'anno 2019) e del Regolamento TARI a seguito delle nuove disposizioni in materia rifiuti attuate con deliberazione ARERA n. 443/2019 e con la l'abolizione della IUC e, quindi, la nuova disciplina dell'imposta IMU, in una seconda fase entro il 30.6.2020 con l'approvazione del relativo regolamento. Che ha rivoluzionato i tempi di approvazione degli atti propedeutici al bilancio, in deroga alle precedenti norme, che danno la possibilità, anche in assenza di tali provvedimenti di approvare il bilancio di Previsione 2020 - 2022 precedentemente alle data sopra indicate.